



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TORRE"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via Nicola Sala, 32 82100 BENEVENTO
Telefono 08241909602 C.M. BNIC84500G
e-mail bnic84500g@istruzione.it – pec bnic84500g@pec.istruzione.it



Circ. n. 133

Benevento, 12/05/2023

Al personale docente
Al sito web
Agli atti

Oggetto: la sostituzione dei docenti assenti durante gli scrutini e durante gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione - aspetti normativi e contrattuali.

La sostituzione dei docenti assenti durante gli scrutini è fondamentale per garantire la regolarità del processo di valutazione degli studenti. Durante gli scrutini i docenti del consiglio di classe si riuniscono per valutare i risultati conseguiti dagli alunni e prendere decisioni sul loro percorso scolastico, ivi compresa l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva (o agli esami di stato conclusivi di entrambi i cicli di istruzione) in fase di valutazione di fine anno scolastico.

Affinché lo scrutinio venga effettuato in maniera corretta ed aderente alla norma il consiglio di classe deve riunirsi necessariamente al completo, per costituire quello che viene definito dalla giurisprudenza un "collegio perfetto". In sede di scrutinio, pertanto, tutti i membri effettivi del consiglio di classe devono essere presenti, pena l'annullabilità delle decisioni prese. Partecipano al consiglio di classe, dunque, il dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un insegnamento curricolare destinato a tutti gli studenti della classe. I docenti che non hanno impartito un insegnamento curricolare destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica o di strumento musicale) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno (cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 2, comma 5).

Possono verificarsi, tuttavia, situazioni in cui alcuni docenti risultino assenti per malattia, congedo o altri motivi. In questi casi, è necessario che questi siano sostituiti per garantire che gli scrutini siano condotti in modo regolare. Esistono, in tali casi, sulla base della normativa vigente, diverse opzioni per sostituire i docenti assenti. In via prioritaria è necessario coinvolgere altri docenti della stessa disciplina o, in subordine, docenti in possesso dell'abilitazione specifica (nel caso della scuola secondaria). È importante, infatti, che il sostituto abbia la necessaria competenza per valutare gli studenti in modo adeguato e che segua le linee guida ed i criteri di valutazione adottati dall'Istituto ed indicati nel PTOF. Della sostituzione deve essere fatta altresì debita menzione nel relativo verbale, che potrebbe essere oggetto di accesso agli atti, ad esempio, in caso di contestazione da parte delle famiglie rispetto all'esito di una eventuale mancata ammissione di un alunno alla classe successiva o agli esami di Stato conclusivi del ciclo di istruzione. Qualora nell'istituto non sia presente un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e nell'impossibilità di rimandare lo scrutinio) occorrerà necessariamente ricorrere alla nomina temporanea di un docente supplente per scorrimento delle graduatorie d'istituto afferenti la classe di concorso del docente assente. È altresì fondamentale che i docenti individuati quali sostituti abbiano accesso a tutta la documentazione relativa al percorso scolastico degli alunni, anche attraverso una preventiva condivisione con i titolari assenti di tutte le informazioni pertinenti alla classe da valutare (risultati delle prove scritte e orali, valutazioni precedenti, eventuali annotazioni disciplinari, etc.) al fine di garantire a ciascun alunno una valutazione quanto più accurata e contestualizzata.

La sostituzione del docente assente costituisce per il sostituto individuato un dovere inderogabile, consistente nello svolgimento di un'attività funzionale all'insegnamento finalizzata a garantire il regolare svolgimento dell'attività di scrutinio, come peraltro ribadito dall'orientamento dell'ARAN CIRS70 del 24/02/2021. L'art. 29 comma 3 del CCNL del 29.11.2007, infatti, individua come attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale: la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni fino a 40 ore annue, la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione per un massimo di 40 ore annue e lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. In tale contesto normativo la partecipazione agli scrutini intermedi e finali, essendo connessa alla funzione docente, risulta essere un'attività dovuta.

La sostituzione dei docenti assenti durante gli esami conclusivi del ciclo di istruzione è altresì fondamentale, al fine di garantire la regolarità dello stesso esame. Eventuali sostituzioni di componenti della commissione d'esame assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.M.741/2017. In seguito all'insediamento della Commissione, di norma, non si possono sostituire in itinere i suoi componenti. Nel caso di assenze prolungate (di norma: superiori ai 2 giorni), il Presidente provvede alla sostituzione per tutta la durata dell'esame. In caso di rientro del titolare lo stesso sarà però a disposizione per eventuali sostituzioni. Solo in caso di breve assenza (massimo n. 2 giorni), per motivi di salute o personali documentati, è possibile sostituire il componente assente con altro docente in servizio presso l'istituzione scolastica e consentire successivamente il rientro del docente titolare.

Se l'assenza viene comunicata prima della riunione preliminare, e prevede un periodo più o meno lungo, tale da non garantire la presenza per diverse operazioni, il Presidente provvede alla sostituzione con un docente della stessa disciplina, a tempo indeterminato, in servizio nella scuola, non impegnato negli esami o, in subordine, con un docente in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per quella disciplina; in ultima analisi, si procede alla nomina di un supplente, da parte del Dirigente scolastico, secondo la procedura ordinaria.

Se l'assenza viene comunicata durante l'esame, il Presidente di commissione nomina un docente della medesima disciplina, non impegnato negli esami, o che faccia già parte della commissione, compatibilmente con l'organizzazione scolastica generale. In mancanza, si procede alla nomina di un supplente da parte del Dirigente scolastico, secondo la procedura ordinaria.

Qualora l'assenza si verifichi nei giorni delle prove scritte, andando ad incidere unicamente sulla vigilanza, il Presidente provvede, ove possibile, a modificarne i turni. In mancanza di docenti disponibili, si deve procedere alla nomina di un supplente temporaneo per il periodo strettamente necessario alla prosecuzione e conclusione delle operazioni.

Se un docente della commissione dovesse essere assente per la riunione plenaria finale dovrà essere sostituito con un altro docente della stessa disciplina che fa già parte della Commissione d'esame. Se il docente in questione dovesse risultare l'unico in una determinata disciplina, si procede a nomina esterna alla Commissione, ricorrendo a docenti della stessa scuola non impegnati negli esami. In mancanza di docenti interni alla scuola, si deve ricorrere alla nomina di un supplente da parte del Dirigente scolastico, secondo la procedura ordinaria.

Nel caso di assenza del docente di religione cattolica componente della Commissione, al fine di garantire la corretta funzionalità della stessa, e nel rispetto della normativa vigente, i sostituti sono nominati dal Dirigente scolastico, in ordine di priorità discendente: a) nomina di un insegnante di religione cattolica in servizio presso l'istituto nella scuola secondaria di primo grado o che comunque sia in possesso del titolo professionale richiesto; b) nomina di un insegnante di religione cattolica in possesso del titolo professionale richiesto, individuato dall'Ufficio scuola diocesano, previa richiesta scritta a cura della scuola; c) nomina di un insegnante di religione cattolica in servizio nell'Istituto, anche se non in possesso del titolo professionale richiesto; d) nomina di un insegnante di altra disciplina o area affine, previa richiesta della scuola all'Ufficio scuola diocesano di nulla osta limitato alle operazioni d'esame.

Si ringrazia per l'attenzione.

Il Dirigente scolastico
F.to Prof. Edoardo Citarelli
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993